

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO
AUTOBUS CON CONDUCENTE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dell'8 febbraio 2000
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27 marzo
2000

INDICE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

- Articolo 1 Definizione del servizio
- Articolo 2 Disciplina del servizio
- Articolo 3 Condizioni d'esercizio
- Articolo 4 Numero delle autorizzazioni
- Articolo 5 Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea
- Articolo 6 Operatività del servizio
- Articolo 7 Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Articolo 8 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus
- Articolo 9 Accesso alla professione

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Articolo 10 Commissione comunale per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Articolo 12 Contenuto del bando
- Articolo 13 Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 15 Validità dell'autorizzazione
- Articolo 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Articolo 17 Caratteristiche degli autobus
- Articolo 18 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 19 Locazione dell'autobus
- Articolo 20 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Articolo 21 Comportamento degli utenti
- Articolo 22 Personale di guida e collaboratori familiari
- Articolo 23 Interruzione del trasporto
- Articolo 24 Trasporto handicappati
- Articolo 25 Tariffe
- Articolo 26 Cronotachigrafo e contachilometri
- Articolo 27 Impiego di tecnologie innovative
- Articolo 28 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Articolo 29 Reclami

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Articolo 30 Addetti alla vigilanza
- Articolo 31 Idoneità dei mezzi di servizio
- Articolo 32 Sanzioni

| | |
|-------------|--|
| Articolo 33 | Rinuncia all'autorizzazione |
| Articolo 34 | Sospensione dell'autorizzazione |
| Articolo 35 | Revoca dell'autorizzazione |
| Articolo 36 | Decadenza dell'autorizzazione |
| Articolo 37 | Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione |
| Articolo 38 | Irrogazione delle sanzioni |
| Articolo 39 | Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali |

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

ARTICOLO 1
Definizione del servizio

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 2
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e dalla Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

ARTICOLO 3
Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
4. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "Noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune di Vimercate; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune di Vimercate. La foggia della scrittura noleggio e della targa posteriore sono stabilite con determinazione del Dirigente responsabile del settore competente.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ARTICOLO 4
Numero delle autorizzazioni

1. Il Consiglio comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
 - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
 - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e dei Comuni limitrofi;
 - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

ARTICOLO 5
Servizi sussidiari, integrativi e sostituiti dal trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario della linea e il noleggiatore.
3. Nel rispetto della vigente normativa i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati –secondo le seguenti modalità:
 - a) collegano una frazione con il capoluogo o due o più quartieri della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;
 - b) l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tal caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada;
 - c) nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio, le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli di tempo regolari. La partenza è altresì autorizzata quando i posti dell'autobus siano tutti occupati;
 - d) i turni di servizio sono stabiliti dal competente ufficio comunale;
 - e) la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato e può essere commisurata ai chilometri percorsi o alle zone tariffarie attraversate. I bagagli sono trasportati a tariffa fissa;
 - f) il servizio sostitutivo ha accesso alle corsie preferenziali;
 - g) ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;
 - h) gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, recante la dizione "Servizio sostitutivo", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa.
4. Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, agli autobus in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 6
Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione tempo e/o viaggio senza alcuna limitazione territoriale. Tale prestazione non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

ARTICOLO 7
Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed al rilascio delle autorizzazioni, svolge le funzioni indicate nel presente articolo la Commissione prevista dall'art. 10 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 25 giugno 1998.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione consultiva comunale dura in carica sino al termine del mandato del Consiglio comunale. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o delle Associazioni che li ha designati.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ARTICOLO 8
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
 - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio di noleggio.

ARTICOLO 9 ***Accesso alla professione***

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
2. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
3. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
4. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
5. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

CAPO III **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

ARTICOLO 10 ***Commissione comunale per l'assegnazione delle autorizzazioni***

1. La valutazione dei titoli per l'assegnazione delle autorizzazioni viene svolta dalla Commissione prevista dall'art. 11 del Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 25 giugno 1998.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 12;
- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 13 e redige la graduatoria di merito;
- trasmette la graduatoria al Responsabile del servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. In presenza di più domande di rilascio di autorizzazione è data preferenza ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 9 del 31.1.1987:
 - A titolari di autorizzazione da noleggio autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendono ampliare il parco veicolare;
 - A cooperativa o consorzi del settore;
 - A concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ARTICOLO 12

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 10;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ARTICOLO 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Salvo quanto indicato dall'art. 11 comma 2, al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, direttore, amministratore, collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri;
 - b) periodi di servizio prestati in qualità di conducente di autoveicoli in servizio pubblico di linea o di piazza (taxi): punti 1 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri;
 - c) laurea: punti 3;
 - d) diploma di maturità: punti 2.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata a chi ha maggiore anzianità di effettivo servizio. Quando anche la maggiore anzianità di effettivo servizio non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data, e eventualmente all'ora, di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ARTICOLO 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 7, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dall'ufficio comunale competente.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 7.

ARTICOLO 15

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione del noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ARTICOLO 16 ***Trasferibilità dell'autorizzazione***

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra i vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per altri sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Dirigente del settore competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra i vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione del Comune.

CAPO IV **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

ARTICOLO 17

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche e requisiti previsti dal Codice della Strada.

ARTICOLO 18

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. Il Consiglio comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene svolto il servizio.

ARTICOLO 19

Locazione dell'autobus

1. Il Responsabile del servizio, in relazione a specifiche e motivate esigenze, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

ARTICOLO 20

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;

- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 21 ***Comportamento degli utenti***

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 22 ***Personale di guida e collaboratori familiari***

1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei prescritti requisiti di legge.

ARTICOLO 23 ***Interruzione del trasporto***

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 24 ***Trasporto handicappati***

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap e a predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 25

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

ARTICOLO 26

Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 27

Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

ARTICOLO 28

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ARTICOLO 29

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 30
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 12, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285.

ARTICOLO 31
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 14, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ARTICOLO 32
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 200.000 a un massimo di £. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'art. 3, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) violazione dell'art. 3, comma 4, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;

- c) violazione degli obblighi di cui all'art. 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'art. 6, comma 2;
 - e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 18, comma 2;
 - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, punti d), g) ed i);
 - g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20, comma 2, punti da a) ad e);
 - h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 1, punti a) e b);
 - i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 26, comma 2;
 - j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 29, comma 2.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 689/81.
4. Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 33

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza di rinuncia al competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente del settore, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 7, per un periodo non superiore a novanta giorni nei seguenti casi:
- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 22;
 - c) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previsto dall'art. 24;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32, comma 2;
 - e) violazioni di norme amministrative o penali all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il Dirigente del settore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 35
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del settore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesto dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, comma 3;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 16;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 34;
 - e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 36
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente del settore, sentita la Commissione di cui all'art. 7, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 37
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 38
Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 39
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici da noleggio sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Regione Lombardia.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione dell'8 febbraio 2000, n. 20, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'11 febbraio 2000 al 26 febbraio 2000.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27 marzo 2000, n. 33, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 marzo 2000 al 15 aprile 2000.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 31 del 21 febbraio 2000, ha richiesto chiarimenti in merito agli artt. 10-14-18-19-32 del regolamento, approvato con deliberazione C.C. n. 20 dell'8 febbraio 2000.

Il Consiglio Comunale ha successivamente accolto i rilievi formulati dall'Organo Regionale di Controllo, adottando la deliberazione n. 33 del 27 marzo 2000.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento, così come modificato, nella seduta del 10 aprile 2000, atti n. 62.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18 aprile 2000 al 3 maggio 2000.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 4 maggio 2000.